COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Prot. 3988
Del 01-11-2016
Ordinanza n. 121 del 30.10.2016

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO che il fabbricato abitativo sito in Amatrice Capoluogo, censito al NCEU al Foglio 59 con la particella n° 361, risulta gravemente danneggiato;

DATO ATTO altresì che il detto fabbricato incombe sull'area pubblica adibita a campo di supporto dei Vigili del Fuoco ("*Campo Genova*");

APPURATO che detto fabbricato risulta intestato catastalmente alla Sig.ra Berardi Liliana;

DATO ATTO, altresì, che il fabbricato di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione GTS del 30.10.2016 (che se pur non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale) dalla quale si rileva, per il manufatto in parola, "*trattasi di fabbricato abitativo in muratura incombente sul campo dei Vigili del Fuoco (Campo Genova), il quale presenta crolli della muratura portante, lesioni diffuse gravi a carico delle murature e risulta, pertanto, in grave pericolo di crollo. Stante le gravi condizioni del fabbricato si propone la demolizione totale dello stesso. Si precisa che l'attività di demolizione sarà effettuata solo per la parte di fabbricato emergente le antiche mura";*

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, registrate negli ultimi giorni, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, del manufatto di che trattasi;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aggravare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*".

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*";
- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota prot. n.49617 del 24/09/2016 del Soggetto Attuatore VV.F recante precisazioni e chiarimenti in ordine al funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno;

DATO ATTO che l'intervento di messa in sicurezza oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO CHE l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la demolizione totale del fabbricato abitativo sito in Amatrice Capoluogo, censito al NCEU al Foglio 59 con la particella n° 361, da parte dei Vigili del Fuoco, i quali sono da intendersi sollevati da qualsivoglia responsabilità per qualunque danno derivante dalle operazioni da eseguirsi e determinazioni assunte senza dolo o colpa grave, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, secondo quanto convenuto dal GTS con la scheda di valutazione del 30.10.2016 dalla quale si rileva quanto segue: (che se pur non allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale) "*trattasi di fabbricato abitativo in muratura incombente sul campo dei Vigili del Fuoco (Campo Genova), il quale presenta crolli della muratura portante, lesioni diffuse gravi a carico delle murature e risulta, pertanto, in grave pericolo di crollo. Stante le gravi condizioni del fabbricato si propone la demolizione totale dello stesso. Si precisa che l'attività di demolizione sarà effettuata solo per la parte di fabbricato emergente le antiche mura*";

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- ai Vigili del Fuoco posti a presidio dell'area rossa presenti al C.O.I. per il tramite del C.O.A.;
- al COI;

- Ai Vigili del Fuoco presso il COC;
- alla DICOMAC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza ai proprietari dell'immobile non appena possibile;

Amatrice lì 30.10.2016

IL SINDACO
(Pirozzi Sergio)

COMUNE DI AMATRICE - Prov. di RIETI